



Città di Lecce

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI,

RICOGNITORI E NON RICOGNITORI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 01 agosto 2012
Emendato con deliberazione del C.C. n. 64 del 21 LUGLIO 2014
Emendato con deliberazione del C.C. n. 51 del 25 maggio 2016

INDICE

Art. 1 - Finalità e contenuto

Art. 2 - Canone ricognitorio

Art. 3 - Pagamento, accertamento e interessi del canone di Concessione Ricognitorio

Art. 4 - Canone di Concessione non ricognitorio

Art. 5 - Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio

Art. 6 - Pagamenti, interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio

Art. 7 - Occupazioni abusive

Art. 8 - Istanza di concessione

Art. 9 - Rilascio della concessione

Art. 10 - Revoca

Art. 11 - Decadenza

Art. 12 - Rinnovo

Art. 13 - Deposito cauzionale

Art. 14 - Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

Art. 15 - Controllo e vigilanza

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Violazione di norme

Art. 18 - Applicazione

Art. 19 - Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 1
Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in attuazione a quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione delle entrate patrimoniali, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per la quale si rinvia ad apposito regolamento.
4. I canoni patrimoniali previsti dal presente regolamento, non comprendono i canoni stabiliti per le locazioni di immobili di proprietà del Comune di Lecce.

Art. 2
Canone ricognitorio

1. Sono soggette al canone ricognitorio, al netto della Tassa di occupazione di aree e suolo pubblico, le occupazioni di aree pubbliche quali: terreni, strade private con servitù pubbliche di passaggio, impianti sportivi da chiunque effettuate, anche senza titolo. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata.
2. I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrispondersi al rilascio del cartello, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; detta area non potrà essere superiore a 10 mq.
3. Il canone annuo per i terreni, per le strade private con servitù pubbliche e per gli impianti sportivi è determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
4. Il canone ricognitorio non può essere determinato in misura inferiore a quella della corrispondente T.O.S.A.P.

Art. 3
Pagamento, accertamento e interessi del canone di concessione ricognitorio

1. Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore dell'atto di concessione o della relativa autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
5. Per l'accertamento, le sanzioni gli interessi e la riscossione coattiva si applicano le norme del canone di concessione non ricognitorio previste dal presente regolamento.
6. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 4

Canone di Concessione non ricognitorio

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.
 - 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
 - 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
 - 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
 - 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
 - 1.4 Tralicci di elettrodotto.
 - 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - 2.1 Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
 - 2.2 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - 2.3 Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2 (alimentare e non alimentare);
 - 2.4 Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);
 - 2.5 Elementi di arredo in genere;
 - 2.6 Elementi di arredo in genere con pubblicità;
 - 2.7 Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione) per pertinenze dell'impianto;
 - 2.8 Installazione di preinsegne (frecce di indicazione)
 - 2.9 Pensiline ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse dal punto 2.10
 - 2.10 Pensiline con pubblicità;
 - 2.11 Depositi vari all'aperto su aree comunali;

- 2.12 Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale;
 - 2.13 Aree destinate ad impianti di autolavaggio;
 - 2.14 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;
 - 2.15 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.
2. Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in mq. **o metri lineari, computando per intero i primi 20 mq o lineari e nella misura del 40% la superficie eccedente, per ogni singola concessione, autorizzazione o chiosco;**
 - b) valore economico dell'area;
 - c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
 - d) vantaggio economico per specifiche attività.
 3. Il punto di cui alla lett. a) indica i mq della concessione o autorizzazione.
 4. Il punto di cui alla lett. b) indica il valore della zona al mq. ed al fine di incentivare lo sviluppo delle attività produttive, turistiche e ricreative presenti sul territorio comunale si definiscono alle zone commerciali;
 5. Il punto di cui alla lett. c) al fine di incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, ricreative e produttive presenti sul territorio comunale, i coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto sono riferiti anch'essi alle zone commerciali;
- 6. Soppresso**
7. Per quanto riguarda la classificazione delle aree si farà riferimento alla suddivisione del territorio di cui alle delibere del C.C. n. 52 del 22.3.1989 e n. 138 del 5.11.1992.
 8. Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula: MQ x VALORE AREA x COEFFICIENTE DI IMPORTANZA x COEFFICIENTE DI VANTAGGIO DETRATTA T.O.S.A.P. DOVUTA. – **Per quanto concerne le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, il calcolo del canone di concessione, limitatamente alle occupazioni di cui al capoverso 1.1, del punto 1, comma 1, del presente art. 4, sarà effettuato sostituendo nella formula i mq con i metri lineari;**
 9. I coefficienti sono stabiliti, in sede di prima attuazione, secondo quanto stabilito nella tabella "A" allegata al presente regolamento e saranno aggiornati di anno in anno, con provvedimento della Giunta Comunale.
 10. ***Il canone non ricognitorio, determinato sulla base dei commi precedenti, qualora pari o inferiore alla corrispondente TOSAP, è comunque dovuto nella misura di € 12,00 annui.***
 11. ***Per i chioschi ad uso promiscuo, il coefficiente di vantaggio economico da applicare all'intera superficie ai fini della quantificazione del canone non ricognitorio, è quello che scaturisce dall'esercizio dell'attività prevalente, risultante dal Registro delle Imprese.***

Art. 5

Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.

2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 4.
3. Gli altri spazi occupati all'esterno dell'area oggetto della concessione su cui pesa il **canone non ricognitorio**, sono soggetti al pagamento della sola TOSAP.

Art. 6

Pagamenti, interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. **E' ammessa la rateazione della somma annuale dovuta nel numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, fermo restando il termine del 31 dicembre per il saldo del dovuto.**
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione **o altri atti autorizzativi**, un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione o altri atti autorizzativi, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione-contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
10. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
11. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 7
Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 16.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 8
Istanza di concessione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi, ecc... **in osservanza di quanto disposto dal vigente Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**) deve farne domanda in carta resa legale all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve essere corredata in tutta la documentazione che il responsabile del procedimento competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenenti nel presente regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della Pubblica proprietà.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 9
Rilascio della concessione

1. Le domande sono assegnate ai competenti responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della proprietà.
2. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:
 - le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale) se società con indicazione del legale rappresentante;
 - l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
 - il relativo canone di concessione con estremi di versamenti;

- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
 4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.
 5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.
 6. I Concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 10 Revoca

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
2. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

Art. 11 Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento del canone di concessione;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
 - comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - uso improprio del diritto di occupazione;
 - mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 12 Rinnovo

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, alla scadenza, il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal precedente art. 8.

2. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento dei canoni.

Art. 13

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio Comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito. Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di primaria Società Assicuratrice.
2. Il deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

Art. 14

Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

1. Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e, fermo restando il pagamento della Tosap, le Associazioni di volontariato impegnate nel reinserimento sociale dell'individuo, nelle emergenze sociali e in quelle di primo soccorso. Sono riconosciute tali quelle Associazioni, regolarmente iscritte all'Albo Comunale, che abbiano come oggetto sociale i fini sopra indicati.

Art. 15

Controllo e vigilanza

1. Il settore Tributi controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei sei mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Corpo di Polizia Municipale controlla periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive e ne dà comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Settore Tributi per i successivi provvedimenti.

Art. 16
Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di €. 100,00. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.
2. Per omesso pagamento del canone o di singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dello stesso.
3. Le sanzioni amministrative sono applicate con atti del settore Tributi.

Art. 17
Violazione di norme

1. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, mancato rispetto della prescrizione imposte nell'atto di rilascio) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni a cura del settore Polizia Municipale.

Art. 18
Applicazione

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 446/97, al Codice della Strada ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In conformità a quanto stabilito dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno decorrente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 19
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con lo stesso.
2. Ad esecutività avvenuta del presente Regolamento, ogni convenzione in atto, contratto o accordo, deve assoggettarsi alla presente disciplina con decorrenza 1.9.2012.
3. Con riferimento alla data di cui al precedente comma, i canoni saranno applicati secondo le seguenti percentuali:
 - 20% del canone nel primo anno
 - 40% del canone nel secondo anno
 - **50% dal terzo anno**
 - **50% dal quarto anno e sino a nuove determinazioni.**

Allegato “A”

(rif. art. 4 del Regolamento)

Determinazione del valore della zona al mq.:

- a) 1^a e 2^a Zona commerciale (Zona Centro e Zona Mazzini): € 130,00 € al mq.;
- b) 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a Zona commerciale (Leuca, Ferrovia, Rudiae, S. Rosa e Stadio): 100,00 € al mq.
- c) 8^a Zona commerciale (Villa Convento): 80,00 € al mq.;
- c) 9^a Zona commerciale (Marine): € 110,00 € al mq..

Determinazione dei coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto:

- a) 1^a e 2^a Zona commerciale (Zona Centro e Zona Mazzini): coefficiente 1,2. Per le zone pedonali ovvero le aree con superfici di spazi superiori a 500 mq.: coefficiente 2,00;
- b) 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a Zona commerciale (Leuca, Ferrovia, Rudiae, S. Rosa e Stadio): coefficiente 1,00;
- c) 8^a Zona commerciale (Villa Convento): coefficiente 0,80;
- d) 9^a Zona commerciale (Marine): coefficiente **0,2** per il periodo invernale (1/09 – 31/05); coefficiente **1,00** per il periodo estivo (01/06 – 31/08).

Per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:

- Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
- Tralicci di elettrodotto;

si fa espresso riferimento alle tariffe delle occupazioni permanenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 12. 3.2004 ed in particolare alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 507/93, art. 47, c. 1 e 2, sostituiti dal D.Lgs. 446/97 art. 63, c. 2, modificato dall'art. 18 della L. 448/99. Sono confermate altresì, le esenzioni previste dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 12. 3.2004.

Determinazione del coefficiente di Vantaggio economico:

- Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste: coefficiente **0,2**;
- Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente **2,00**;
- Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2: coefficiente per attività alimentare **1,5**; coefficiente per attività non alimentare **1,00**;
- Occupazione destinata alla vendita: coefficiente per attività alimentare **1,5**; coefficiente per attività non alimentare **1,00**;
- Elementi di arredo in genere: coefficiente 0;
- Elementi di arredo in genere con pubblicità: coefficiente **2,5**;

- Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto, se non diversamente previsto dal regolamento: coefficiente **3,00**;
- Installazione di preinsegne (freccie di indicazione), se non diversamente previsto dal regolamento: coefficiente 2,00;
- Pensiline, ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse da quelle con pubblicità di cui al successivo punto: coefficiente 1,00;
- Pensiline con pubblicità: coefficiente 2,00;
- Depositi vari all'aperto su aree comunali: coefficiente 1,00;
- Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale: coefficiente 1,5;
- Aree destinate ad impianti di autolavaggio: coefficiente 2,00;
- Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili: coefficiente 5,00;
- Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico: coefficiente 1,00.

-----0-----